****

 **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

 **“ P. LEONETTI senior “**

 **Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado**

 **Via Vieste – 87064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax 0983/856636**

**C.F. 84000530786-Cod. Min. CSIC81100L www.icleonetti.gov.it E-mail:****CSIC81100L@istruzione.it p****osta certificata :** **CSIC81100L@pecistruzione.it**

Prot. n.°4170 del 12/09/2018 A Tutti i **Docenti**

 Ai **Collaboratori Scolastici**, al DSGA

 Ai **Collaboratori della Dirigenza**

OGGETTO:  **PROCEDURE DA ATTUARE NEL CAMBIO DELL’ORA** . **OBBLIGHI DI VIGILANZA, CUSTODIA E AFFIDAMENTO.**

Per disposizioni di servizio inderogabili, corre l’obbligo allo scrivente di richiamare i soggetti in indirizzo su alcune disposizioni della presente circolare di servizio in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.

In questi giorni dovrebbe completarsi l’auspicato completamento dell’organico del personale docente adattato alla situazione di fatto. **Per motivi di sicurezza legata alla vigilanza di tutti gli studenti minori affidati alla scuola con l’iscrizione dalle famiglie alla custodia di quest’Istituto Comprensivo**, è bene ribadire ai soggetti in indirizzo alcune disposizioni funzionali per garantire il rapporto di vigilanza che deve essere **sempre continuo e costante** a carico di essi, nei limiti dei contratti di categoria vigenti:

1. In caso di ritardo a scuola il docente è tenuto, oltre alla giustifica dello stesso, ad avvisare il responsabile di plesso in modo tale che questi provveda agli obblighi di vigilanza.
2. I docenti hanno cura di non lasciare mai, **per nessun motivo**, gli alunni da soli.
3. Il cambio del docente nelle classi, alla fine dell’ora di lezione, **deve avvenire il più rapidamente possibile** e per garantire la vigilanza devono essere rispettate le seguenti procedure, in modo particolare per la Scuola Secondaria di I grado:
4. Il docente che non ha impegni nell’ora precedente, si porta davanti l’aula, prima del suono della campanella per subentrare al collega. Se in classe ci sono due docenti (ad es. quello di sostegno e quello curriculare), l’insegnante di sostegno aspetterà il collega dell’ora successiva e l’insegnante curriculare andrà nella classe ove ha lezione.
5. L’insegnante che termina il proprio orario di servizio giornaliero non deve allontanarsi dalla classe prima che l’altro collega subentrante sia arrivato.
6. L’insegnante che termina l’ora di lezione e deve andare in un’altra classe ove ha lezione, ed ha la certezza che in quella classe c’è l’insegnante di sostegno, o un insegnante che ha terminato l’orario di servizio, attende l’arrivo del collega dell’ora successiva nella classe ove si trova.
7. L’insegnante che termina l’ora di lezione e deve andare in un’altra classe ove ha la certezza che è scoperta, deve spostarsi il più rapidamente possibile. Il personale collaboratore scolastico del corridoio dove esistono le aule assegnate di competenza ha il compito di collaborare nell’adempimento del dovere di vigilanza. **(Corresponsabilità della Vigilanza).**
8. Se un docente deve, **occasionalmente e per pochi minuti**, allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno o smistare gli alunni nelle altre classi, lasciandoli in custodia agli altri docenti.

In linea di massima il servizio di vigilanza **in occasioni particolari** può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l’abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l’affidamento all’insegnante di sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunno/i con handicap) oppure, per brevi ritardi, l’affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell’aula vicina.

**In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta occasionale del docente, come al punto 4), come disposto dal Profilo Professionale CCNL del 2006/2009.

Durante le ore di lezione **non è consentito far uscire più di un alunno per volta**, fatta eccezione per casi seriamente motivati.

1. **Tutti i docenti** devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola, di prossima approvazione e pubblicazione, e devono obbligatoriamente informare e sensibilizzare gli alunni delle proprie classi sulle tematiche e i disposti della sicurezza.

**L’obbligo di vigilanza è disciplinato dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile**:

ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Gli studenti minori sono per la legge incapaci di intendere e di volere.

L’art. 2048 c.c. dispone che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…).

Le persone indicate dagli articoli precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

**Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c.,** l’insegnante o il collaboratore scolastico, si libera se, e solo se, prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (**Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668**); è richiesta, perciò, **la dimostrazione** di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

**La Corte dei Conti**, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo **circostanze oggettive (non soggettive)** di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

**Gli insegnanti e la scuola in generale , oltre all’obbligo di vigilanza sui minori di cui prima, hanno contestualmente nei loro confronti obblighi di custodia e di affidamento.**

Si confida ed auspica in tutti i soggetti in indirizzo per una consueta, responsabile, collaborativa riflessione che dovrà tradursi in buone prassi in materia, onde evitare spiacevoli giudizi conseguenti da pronunce giurisdizionali derivanti dalla costituzione in mora di soggetti inadempienti derivanti da omissioni di obblighi prescritti per legge, **E CHE NESSUNA LIBERATORIA ANNULLA!**

Corigliano Calabro, 12/09/2018 Il Dirigente Scolastico

 Prof. Alfonso Perna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39